



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sulla proposta della Commissione di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio

ROMA, 16 luglio 2021

PREMESSA

La Commissione europea ha presentato una proposta di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE di revisione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

In risposta alla consultazione pubblica avviata, dalla Commissione europea il 21 maggio 2021, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane, definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, tenendo conto dei rispettivi contributi.

Osservazioni di carattere generale

Le Autorità italiane apprezzano l'iniziativa della Commissione europea finalizzata a semplificare le norme vigenti e a chiarirne ulteriormente l'applicazione.

Le modifiche apportate sono finalizzate a dare maggiore risalto al ruolo delle PMI nelle economie nazionali e, conseguentemente, dell'Unione europea di cui producono oltre il 50% del PIL. L'obiettivo di facilitare l'accesso al credito alle PMI è ancora più condivisibile considerato che le PMI possono essere le principali protagoniste nella realizzazione delle politiche dell'UE come di recente delineate, in particolare rispetto alle strategie green e digitale definite nella Comunicazione COM(2019) 640 *final*, Il Green Deal europeo (11.12.2019) e nella Comunicazione COM(2020) 67 *final*, Plasmare il futuro digitale dell'Europa (19.2.2020) nonché essere fondamentali per garantire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia COVID 19.

A tale riguardo, si accoglie con favore il richiamo, nelle premesse, agli strumenti utilizzati dallo *European Innovation Council*, nonché le misure di semplificazione della procedura di valutazione ex ante introdotte per incentivare ed agevolare un corretto ed ampio utilizzo, a livello di Stati membri, del Seal of Excellence ad essi riservato, con specifico riguardo a quanto previsto ai paragrafi 59 e 164 della proposta di revisione.

Si accoglie con favore anche l'introduzione del riferimento alla data di iscrizione al registro delle imprese che accresce il livello di certezza giuridica rispetto al criterio della prima vendita commerciale. Nel processo di allineamento delle relative disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categorie, tale riferimento dovrebbe essere esteso anche alle imprese ammissibili di cui all'art. 21 delle GBER.

DEFINIZIONI

Nella sezione 2.2, paragrafo 30, punto 22) è contenuta la definizione di "impresa a media capitalizzazione" come impresa il cui numero di dipendenti non supera le 1500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione per categoria, e che non soddisfa i criteri per essere considerata una PMI.

Tale definizione si differenzia da quella utilizzata dalla BEI che, sulla base della Raccomandazione UE 2003/361/CE, considera le imprese a media capitalizzazione quelle con un minimo di 250 e con meno di 3.000 dipendenti.

Si chiede di poter valutare la possibilità di adottare la stessa definizione di impresa a media capitalizzazione utilizzata dalla BEI o di chiarire quale sia la definizione da applicare nei casi in cui una misura di aiuto al capitale di rischio sia parzialmente finanziata anche con altri Fondi europei o con fondi BEI.

RINVIO ALLA COMUNICAZIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO

La proposta di revisione degli orientamenti prevede il rinvio alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto (2016/C 262/01) ed elimina la sezione 2.1, paragrafi 30-45 degli orientamenti ora in vigore nella quale è contenuto il test dell'operatore privato in un'economia di mercato su cui si basa l'analisi della sussistenza dell'aiuto di Stato al livello dell'investitore, degli intermediari finanziari e dei beneficiari finali. I futuri nuovi orientamenti conterranno solo le indicazioni sulle condizioni di compatibilità della tipologia di aiuti in esame con il mercato interno.

Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, l'Italia chiede il mantenimento dei paragrafi 30 - 45 degli orientamenti attualmente in vigore. In particolare, la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto non contiene una previsione esplicita sulla percentuale di investimento privato necessaria per avere rilevanza economica come previsto dal paragrafo 34 delle linee guida vigenti: "quota del 30% di investimento privato indipendente può considerarsi di rilevanza economica". Inoltre, non vi è alcun riferimento alla presunzione di "contemporaneità" per gli investimenti pubblico-privati come previsto dal paragrafo 33 delle Linee Guida ora vigenti. I criteri di valutazione contenuti nei paragrafi 30-45 delle linee guida vigenti sono state un'utile guida e un ottimo strumento che hanno consentito agli Stati membri di definire interventi *pari passu* tra investitori pubblici e privati, conformi alla normativa UE in materia di aiuti di Stato, agevolando l'iter decisionale delle amministrazioni concedenti l'aiuto.

Parallelamente, nella fase di modifica del Regolamento generale di esenzione per categorie, si chiede di inserire un considerando specifico per gli artt. 21 e 22 del GBER per richiamare la possibilità di escludere dal campo di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato le misure di finanziamento che superano il test dell'operatore privato in un'economia di mercato.

VALUTAZIONE EX ANTE

Gli Stati membri devono presentare una valutazione (o una serie di valutazioni) ex ante per dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o un altro ostacolo rilevante per le misure di aiuti che non rientrano nell'ambito del Regolamento generale di esenzione per categorie.

Allo scopo di semplificare e alleggerire i possibili oneri derivanti dalla procedura di valutazione, si chiede di considerare la possibilità di presumere l'esistenza del fallimento del mercato nei casi in cui il livello di capitalizzazione delle imprese sia inferiore al livello

medio europeo nonché di considerare, allo stesso fine, anche altri indicatori quali ad esempio quelli relativi ai livelli di investimento in private equity e venture capital rispetto al PIL, tenendo presente lo scostamento di tale valore dallo stesso valore medio europeo.

VALUTAZIONE EX POST

La sezione 5 della bozza di nuovi Orientamenti prevede che la Commissione possa effettuare una valutazione ex post, mediante un esperto indipendente, per alcuni regimi di aiuti di maggiore importo, al fine di verificarne, in particolare, la necessità e l'efficacia nonché l'incidenza della misura di finanziamento del rischio sulla concorrenza e sugli scambi. Per gli aiuti con importi superiori a 150 MLN di euro in un dato anno ovvero 750 MLN di euro nel corso della durata complessiva, tale valutazione sembra essere obbligatoria.

In caso di valutazione negativa, il regime deve essere sospeso con effetto immediato.

Al riguardo, si chiede di indicare la base giuridica che costituisce il parametro della valutazione ex post.

Si chiede, inoltre, che sia espressamente indicato che, per i regimi già autorizzati sulla base dei vigenti Orientamenti, il parametro di riferimento deve essere individuato negli stessi vigenti Orientamenti, sulla base della metodologia eventualmente descritta nella decisione di approvazione del regime di aiuto.

Per motivi di certezza giuridica, si chiede, infine, di chiarire che la valutazione ex post descritta nei nuovi Orientamenti si applica con riferimento ai regimi approvati dalla Commissione a decorrere da gennaio 2022.

DISPOSIZIONI FINALI

Si chiede di chiarire la formulazione del paragrafo 194 della proposta di revisione relativa alla norma transitoria con cui si prevede che “la data dell'impegno dei finanziamenti pubblici a favore degli intermediari finanziari, ossia la data della firma dell'accordo di finanziamento, determina l'applicabilità delle norme alla misura di finanziamento del rischio”. Al riguardo, si evidenzia che i vigenti Orientamenti dovrebbero trovare applicazione per tutti gli interventi già autorizzati con decisione della Commissione anche se la data della firma dell'accordo di finanziamento interviene successivamente all'entrata in vigore dei nuovi Orientamenti. Pertanto, si chiede di rendere esplicita tale modalità.

PROPOSTA DI MISURE DI AGEVOLAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON MECCANISMI DI RIPARTIZIONE DEI RISCHI E DEI BENEFICI NON STABILITI MEDIANTE UNA GARA APERTA, TRASPARENTE E NON DISCRIMINATORIA

Le imprese più giovani e innovative sono quelle più esposte al rischio di non ricevere credito perché ritenute non meritevoli per mancanza di storia finanziaria e perché gli investimenti in innovazione non hanno alcun valore come collaterale (valore in garanzia). Per tali imprese è difficile stabilire le *expected loss* e utilizzare strumenti legati alle tecniche bancarie come le garanzie sulle prime perdite.

Per le imprese a più elevato fallimento di mercato (più giovani, deep tech, localizzate nelle aree meno sviluppate del paese, femminili), si potrebbe valutare la possibilità di prevedere strumenti finanziari con meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici stabiliti ex ante,

come un fondo di coinvestimento pubblico che partecipa ai rischi di perdita ma non partecipa al profitto nel caso questo si realizzi.

Il fondo di coinvestimento pubblico offrirebbe condizioni predefinite in termini di ripartizione degli utili a vantaggio dei coinvestitori privati indipendenti.

Per tale tipo di strumento, non si ritiene possibile la selezione mediante procedure aperte, molto difficili da ipotizzare con riferimento a quei settori nei quali il tasso di insolvenza delle PMI è più elevato o che, eventualmente anche per limitazioni territoriali, non consentono una adeguata diversificazione.

Il fondo di coinvestimento pubblico dovrebbe offrire condizioni predefinite in termini di ripartizione degli utili a vantaggio di una ampia platea dei potenziali coinvestitori privati indipendenti, includendo tutti gli intermediari finanziari abilitati ad effettuare investimenti nel capitale di rischio delle PMI ai sensi della normativa europea sul mercato unico dei capitali, affinché il beneficio si possa intendere presumibilmente trasferito all'impresa ammissibile.

Le condizioni predefinite in termini di ripartizione degli utili a vantaggio dei coinvestitori privati indipendenti dovrebbero essere stabilite sulla base della valutazione ex ante che ne evidenzia la necessità considerando il fallimento di mercato ed il livello insoddisfacente di investimenti per le singole tipologie di imprese ammissibili, dando prova della insufficienza delle misure di aiuto alle imprese in fase di avviamento consentite nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria.

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.